

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 aprile 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180] (19CE0666).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181] (19CE0667).....</u>	<i>Pag.</i> 3
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182] (19CE0668).....</u>	<i>Pag.</i> 5
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/183] (19CE0669).....</u>	<i>Pag.</i> 7
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/184] (19CE0670).....</u>	<i>Pag.</i> 8
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185] (19CE0671).....</u>	<i>Pag.</i> 9
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186] (19CE0672).....</u>	<i>Pag.</i> 11
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187] (19CE0673).....</u>	<i>Pag.</i> 12
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/188] (19CE0674).....</u>	<i>Pag.</i> 14
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189] (19CE0675).....</u>	<i>Pag.</i> 17



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/190] (19CE0676).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/191] (19CE0677).....</u>	<i>Pag.</i> 21
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/192] (19CE0678).....</u>	<i>Pag.</i> 22
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/193] (19CE0679).....</u>	<i>Pag.</i> 24
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/194] (19CE0680).....</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/195] (19CE0681).....</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196] (19CE0682).....</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 85/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/197] (19CE0683).....</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198] (19CE0684).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/199] (19CE0685).....</u>	<i>Pag.</i> 34
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/200] (19CE0686).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/201] (19CE0687).....</u>	<i>Pag.</i> 36
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/202] (19CE0688).....</u>	<i>Pag.</i> 37
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203] (19CE0689).....</u>	<i>Pag.</i> 39
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/204] (19CE0690).....</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205] (19CE0691).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206] (19CE0692).....</u>	<i>Pag.</i> 52



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2019/207] (19CE0693).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/208] (19CE0694).....</u>	Pag. 56
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/209] (19CE0695).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/210] (19CE0696).....</u>	Pag. 59
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/211] (19CE0697).....</u>	Pag. 60
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/212] (19CE0698).....</u>	Pag. 61
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/213] (19CE0699).....</u>	Pag. 62
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/214] (19CE0700).....</u>	Pag. 63
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215] (19CE0701).....</u>	Pag. 65
<i>Publicati nel n. L 36 del 7 febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (19CE0702).....</u>	Pag. 66
<i>Publicato nel n. L 38 dell'8 febbraio 2019</i>	
<u>Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (19CE0703).....</u>	Pag. 90
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/218 della Commissione, del 1º febbraio 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Vinos de Madrid» (DOP)] (19CE0704).....</u>	Pag. 97
<i>Publicati nel n. L 34 del 6 febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/219 della Commissione, del 31 gennaio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) (19CE0705).....</u>	Pag. 99
<u>Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (19CE0706).....</u>	Pag. 101



Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi (19CE0707)..... Pag. 126

Decisione (UE) 2019/222 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP (19CE0708)..... Pag. 130

Raccomandazione n. 1/2019 del comitato misto UE-OLP, del 31 gennaio 2019, che approva la proroga del piano d'azione UE-AP [2019/223] (19CE0709)..... Pag. 133

Decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro sul vino UE-Giappone, del 1º febbraio 2019, relativa ai moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione [2019/224] (19CE0710)..... Pag. 134

Publicati nel n. L 35 del 7 febbraio 2019

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 30 ottobre 2018) (19CE0711)..... Pag. 141

Publicata nel n. L 34 del 6 febbraio 2019

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 151 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:


«152. **32016 D 2008**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

⁽¹⁾ GUL 310 del 17.11.2016, pag. 51.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 2002**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»

2. Al punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 2002**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»

Articolo 2


Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 308 del 16.11.2016, pag. 29.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0667



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica l'allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32016 D 1840**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

2. Al punto 2 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1840**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

3. Dopo il punto 102 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«103. **32017 D 0009**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 32).


Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1840 e (UE) 2017/9 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2017, pag. 32.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/183]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0110**: Regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017 (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 42).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 18 del 24.1.2017, pag. 42.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/184]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1. al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 1396**: Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).»
2. Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1, il testo dell'adattamento H. è soppresso.

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*)*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 225 del 19.8.2016, pag. 76.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il punto 41b (Decisione 2009/719/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0851**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 131).»

2. Alla fine del testo di adattamento è aggiunto quanto segue:

«— Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/851 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 6 maggio 2017, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 131.

⁽²⁾ GUL 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0671



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 177 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«178. **32016 R 2023**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 313 del 19.11.2016, pag. 14.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M e *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zzzl [Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione] e 1zzzzzf [Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 2260**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».
2. Ai punti 1zzzzzp [Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione], 1zzzzzq [Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione], 2s [Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione], 2w [Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione], 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione] e 83 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione]:
«, modificato da:
— **32016 R 2260**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».
3. Dopo il punto 178 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
«179. **32016 R 2150**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44).
180. **32016 R 2261**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18).»

⁽¹⁾ GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 44.⁽²⁾ GUL 342 del 16.12.2016, pag. 14.⁽³⁾ GUL 342 del 16.12.2016, pag. 18.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2150, (UE) 2016/2260 e (UE) 2016/2261 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2017

del 5 maggio 2017


che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/188]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpeneolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁹⁾.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 112.⁽²⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 153.⁽³⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 159.⁽⁴⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 167.⁽⁵⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 177.⁽⁶⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 181.⁽⁷⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 242.⁽⁸⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 246.⁽⁹⁾ GUL 13 del 17.1.2017, pag. 259.

(11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 180 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «181. **32017 R 0055**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 112).
182. **32017 R 0057**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidroumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 153).
183. **32017 R 0058**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 159).
184. **32017 R 0059**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 167).
185. **32017 R 0060**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 177).
186. **32017 R 0061**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 181).
187. **32017 R 0064**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 242).
188. **32017 R 0065**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metilbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 246).
189. **32017 R 0066**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 259).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/55, (UE) 2017/57, (UE) 2017/58, (UE) 2017/59, (UE) 2017/60, (UE) 2017/61, (UE) 2017/64, (UE) 2017/65 e (UE) 2017/66 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0674



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2017

del 5 maggio 2017


che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (9) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 28 del 2.2.2017, pag. 5.⁽²⁾ GUL 29 del 3.2.2017, pag. 35.⁽³⁾ GUL 31 del 4.2.2017, pag. 18.⁽⁴⁾ GUL 33 dell'8.2.2017, pag. 19.⁽⁵⁾ GUL 33 dell'8.2.2017, pag. 23.⁽⁶⁾ GUL 34 del 9.2.2017, pag. 18.⁽⁷⁾ GUL 122 dell'11.5.2007, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zs (Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione), 1zzn (Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione) e 1zzzx (Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0211**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017 (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).»

2. Dopo il punto 189 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«190. **32017 R 0173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5).

191. **32017 R 0187**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 35).

192. **32017 R 0194**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18).

193. **32017 R 0210**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 19).

194. **32017 R 0211**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).

195. **32017 R 0219**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 18).»

3. Il testo del punto 1zzzq [Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/173, (UE) 2017/187, (UE) 2017/194, (UE) 2017/210, (UE) 2017/211 e (UE) 2017/219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0675



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (Direttiva 66/401/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 2109**: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 327 del 2.12.2016, pag. 59.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/191]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 1914**: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016 (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 296 dell'1.11.2016, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/192]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie *Beta vulgaris* L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2242 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di *Hordeum vulgare* L. varietà Scabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 59 (Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «60. **32016 D 2241**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie *Beta vulgaris* L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 20).
61. **32016 D 2242**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2242 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di *Hordeum vulgare* L. varietà Scabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2241 e (UE) 2016/2242 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 337 del 13.12.2016, pag. 20.

⁽²⁾ GUL 337 del 13.12.2016, pag. 22.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0678



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/193]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 47 [Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
32017 R 0079: Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016 (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).»
2. Dopo il punto 47 (Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:
 - «48. **32017 R 0078:** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26).
 49. **32017 R 0079:** Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 e del regolamento delegato (UE) 2017/79 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26.⁽²⁾ GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1776**: Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 2).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1776 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 272 del 7.10.2016, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/195]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 86 [Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«86a. **32013 R 1337**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19).»

2. Al punto 54zo (Direttiva 2001/110/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32014 L 0063**: Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 e della direttiva 2014/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 335 del 14.12.2013, pag. 19.

⁽²⁾ GUL 164 del 3.6.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0681



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 120 [Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«121. **32016 R 0662**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS	12
NO	12*

2. Il testo del punto 102 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/595 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 115 del 29.4.2016, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 99 del 16.4.2015, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0682



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/197]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva (UE) 2015/2203 abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 121 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«122. **32015 L 2203:** Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1).»

2. Il testo del punto 32 (Direttiva 83/417/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/2203 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 237 del 26.8.1983, pag. 25.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0683



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 122 [Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«123. **32017 R 0236:** Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2017/236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/199]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 2045**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione, del 23 novembre 2016 (GU L 318 del 24.11.2016, pag. 3),
- **32016 R 2074**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 29).»


*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2045 e (UE) 2016/2074 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 318 del 24.11.2016, pag. 3.⁽²⁾ GUL 320 del 26.11.2016, pag. 29.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/200]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15zl (Decisione 2008/911/CE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 D 1658**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione, del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 19),
- **32016 D 1659**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione, del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 22).»

*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1658 e (UE) 2016/1659 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 247 del 15.9.2016, pag. 19.⁽²⁾ GU L 247 del 15.9.2016, pag. 22.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/201]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis (pentabromofenile) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0227**: Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/227 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 35 del 10.2.2017, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/202]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carbone, fosfato diammonico, *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 e siero di latte ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1726:** Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016 (GU L 261 del 28.9.2016, pag. 3)».

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1726:** Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016 (GU L 261 del 28.9.2016, pag. 3)».

Articolo 3


Il testo del regolamento (UE) 2016/1726 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 261 del 28.9.2016, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0688



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spiroadiclofen e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1902:** Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1902:** Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

Articolo 3


Il testo del regolamento (UE) 2016/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 298 del 4.11.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0689



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/204]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.
- (5) Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Una volta che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attendere la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante le sanzioni pecuniarie irrogabili ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al tredicesimo comma del testo introduttivo, dopo le parole «del comitato per i medicinali orfani» è inserito il seguente testo:

«, del comitato pediatrico».

⁽¹⁾ GUL 378 del 27.12.2006, pag. 1.
⁽²⁾ GUL 378 del 27.12.2006, pag. 20.
⁽³⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 1.
⁽⁴⁾ GUL 150 del 9.6.2012, pag. 68.
⁽⁵⁾ GUL 182 del 2.7.1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GUL 155 del 15.6.2007, pag. 10.
⁽⁷⁾ GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1.



2. Ai punti 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).»

3. Il testo di adattamento del punto 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

4. Il testo del punto 15zj [Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione] è sostituito dal seguente:

«**32007 R 0658**: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10), modificato da:

— **32012 R 0488**: Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68), rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

5. Dopo il punto 15zq [Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«15zr. **32006 R 1901**: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1), modificato da:

— **32006 R 1902**: Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, non è subordinata a un'autorizzazione del medicinale in Liechtenstein.
- b) Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

Articolo 2

Il testo del punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0469**: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“6. Il paragrafo 5 non si applica agli Stati EFTA.

7. Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.”



b) All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“3. Una domanda di proroga di un certificato può essere accolta in uno Stato EFTA unicamente quando il certificato scade meno di sei mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA in questione. Nei casi in cui il certificato scade prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo tanto all'entrata in vigore nello Stato EFTA interessato quanto alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

4. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, nei casi in cui un certificato scade prima dei sette mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga del certificato è depositata non più tardi di un mese dopo la data di entrata in vigore del regolamento nello Stato EFTA interessato. In tali casi, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

5. Una domanda di proroga di un certificato presentata a norma dei paragrafi 3 e 4 non impedisce ad un terzo che, tra la scadenza del certificato e la pubblicazione della domanda di proroga del certificato, abbia in buona fede utilizzato commercialmente l'invenzione o effettuato seri preparativi a tal fine, di continuare a farlo.”

c) Considerata l'Unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento.»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1901/2006, (CE) n. 1902/2006, (CE) n. 469/2009 e del regolamento (UE) n. 488/2012, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 93/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ⁽⁸⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (10) Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (11) La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽³⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁽⁴⁾ GUL 163 del 15.6.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

⁽⁶⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.


⁽⁷⁾ GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 67.

⁽⁸⁾ GUL 231 del 28.8.2012, pag. 16.

⁽⁹⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GUL 289 del 3.11.2005, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 37.



- (12) La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (13) La decisione 2011/280/UE della Commissione ⁽¹³⁾ abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (14) I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 20 [Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0714**: Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:

— **32013 R 0543**: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 6, anziché "Commissione" leggasi, per gli Stati EFTA, "Autorità di vigilanza EFTA";
- b) nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
- "i) nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;
- ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
- iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
- iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.


Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

⁽¹²⁾ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽¹³⁾ GUL 129 del 17.5.2011, pag. 14.

⁽¹⁴⁾ GUL 296 del 14.11.2003, pag. 34.



- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;
- vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*) GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;

- c) all'articolo 20 è aggiunto quanto segue:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le richieste della Commissione relative alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono rivolte all'impresa interessata dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- d) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

“Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- e) all'articolo 23 è aggiunto quanto segue:

“I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 23, ma non hanno diritto di voto.”.

2. Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0072:** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;
- b) la direttiva non si applica ai cavi elettrici e alle relative strutture da un punto di connessione onshore a impianti per la produzione di petrolio;
- c) l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA;
- d) l'articolo 9, paragrafo 1, si applica agli Stati EFTA a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017;
- e) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;
- f) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;
- g) all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), i termini “l'Agenzia” sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;
- h) l'articolo 37, paragrafo 1, lettera s), non si applica agli Stati EFTA;
- i) all'articolo 40, paragrafo 1, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;
- j) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

“L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di adottare una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.”;



k) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.».

3. Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0073**: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

b) la direttiva non si applica all'Islanda;

c) all'articolo 2, paragrafo 11, è aggiunto quanto segue:

“l'espressione ‘impianto GNL’ non comprende gli impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

d) all'articolo 2, paragrafo 12, è aggiunto quanto segue:

“l'espressione ‘gestore del sistema GNL’ non comprende i gestori di impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

e) l'articolo 6 non si applica agli Stati EFTA;

f) all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

g) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;

h) nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 36, paragrafo 4, terzo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

“i) nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma della presente direttiva, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;



- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;
- vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*) GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;

- i) all'articolo 36, paragrafi 8 e 9, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;
- j) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;
- k) all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;
- l) all'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

“Le seguenti zone geograficamente circoscritte della Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017:

- i) Jæren e Ryfylke,
ii) Hordaland.

L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, se sia necessario mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- m) all'articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:
- “L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.”;
- n) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 51, ma non hanno diritto di voto.».

4. Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:

- **32010 D 0685**: Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),
- **32012 D 0490**: Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) il regolamento non si applica all'Islanda;
 - b) all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 20, anziché "Commissione" leggasi, per gli Stati EFTA, "Autorità di vigilanza EFTA";
 - c) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 28, ma non hanno diritto di voto.;"
 - d) all'articolo 30, anziché "Commissione" leggasi, per gli Stati EFTA, "Autorità di vigilanza EFTA".»
5. Dopo il punto 46 (Decisione 2013/114/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«47. **32009 R 0713**: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia"), di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, senza diritto di voto;
- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;
- d) nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
 - i) nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;
 - ii) l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;
 - iii) l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;
 - iv) l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;



- v) in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;
- vi) gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*) GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;

- e) all'articolo 12 è aggiunto quanto segue:

“Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

- f) all'articolo 14 è aggiunto quanto segue:

“Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato dei regolatori e a tutti gli organi preparatori dell'Agenzia. Esse non hanno diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

- g) le disposizioni dell'articolo 19 sono sostituite da quanto segue:

“Se il ricorso riguarda una decisione dell'Agenzia in un caso in cui siano coinvolte nella controversia anche le autorità nazionali di regolamentazione di uno o più Stati EFTA, la commissione dei ricorsi invita le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. Le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati possono presentare osservazioni orali. Qualora la commissione dei ricorsi modifichi, sospenda o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto di decisione dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

- h) le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA;

- i) all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.”;


- j) all'articolo 27 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.”;

- k) all'articolo 28 è aggiunto quanto segue:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;



- l) all'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:
- “Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”;
- m) all'articolo 32 è aggiunto quanto segue:
- “I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 32, ma non hanno diritto di voto.”.
6. Dopo il punto 47 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
- «48. **32013 R 0543**: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).».
7. Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE, ha aggiunto la formazione medica specializzata in oncologia medica e in genetica medica all'elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere adattata per tener conto delle denominazioni dei corsi di formazione pertinenti negli Stati EFTA.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati VII e X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 L 0055**: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

2. Il punto C. è soppresso.

3. I punti A., B., D. ed E. sono rinumerati B., D., E. ed F. rispettivamente.

4. Sono aggiunti i punti seguenti:

«A. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), dopo le parole “Corte di giustizia dell'Unione europea” sono aggiunte le parole “e della Corte EFTA, conformemente all'accordo SEE.”

[...]

C. All'articolo 21 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate da uno Stato EFTA a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, l'Autorità di vigilanza EFTA formula una raccomandazione al fine di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE per aggiornare le denominazioni adottate dagli Stati EFTA per identificare i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale. Il Comitato misto SEE tiene conto delle raccomandazioni formulate dall'Autorità di vigilanza EFTA al momento di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE.”

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.



5. Al punto E., lettera a), punto iii), è aggiunta la seguente tabella:

«Paese	Oncologia medica Durata minima della formazione: 5 anni	Genetica medica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Ísland		Erfðalækni­fræði
Liechtenstein		
Norge		Medisinsk genetikk»

Articolo 2

Al punto 3 [Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32013 L 0055**: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

Articolo 3

Il testo della direttiva 2013/55/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2019/207]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE riguardanti l'adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2000/519/UE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 5ea (Decisione 2000/518/CE della Commissione), 5ee (Decisione 2002/2/CE della Commissione), 5eg (Decisione 2003/490/CE della Commissione), 5eh (Decisione 2003/821/CE della Commissione), 5ei (Decisione 2004/411/CE della Commissione), 5ek (Decisione 2008/393/CE della Commissione), 5el (Decisione 2010/146/UE della Commissione), 5em (Decisione 2010/625/UE della Commissione), 5en (Decisione 2011/61/UE della Commissione), 5eo (Decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione) e 5ep (Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 D 2295**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).»
2. Al punto 5ed (Decisione 2001/497/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 D 2297**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).»
3. Al punto 5ef (Decisione 2010/87/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— **32016 D 2297**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).»
4. Il testo del punto 5eb (Decisione 2000/519/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2295 e (UE) 2016/2297 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GUL 344 del 17.12.2016, pag. 83.

⁽²⁾ GUL 344 del 17.12.2016, pag. 100.

⁽³⁾ GUL 215 del 25.8.2000, pag. 4.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 96/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/208]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/919 abroga la decisione 2012/88/UE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37i (Decisione 2012/88/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32016 R 0919**: Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/919, rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 158 del 15.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 51 del 23.2.2012, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/209]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/2337 abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio ⁽²⁾, a eccezione delle norme che si applicano alla normalizzazione dei conti per i casi della Categoria IV, contemplati dall'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1192/69, che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017. Il regolamento (CEE) n. 1192/69, che è integrato nell'accordo SEE, deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (3) Dopo il 31 dicembre 2017 il regolamento (UE) 2016/2337 diverrà obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 39 [Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio] è inserito il seguente punto:
«39a. **32016 R 2337**: Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 20).»
2. Al punto II degli ADATTAMENTI SETTORIALI, le parole «nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69,» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Il testo dei punti 39 [Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio] e 39a [Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/2337 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GUL 354 del 23.12.2016, pag. 20.⁽²⁾ GUL 156 del 28.6.1969, pag. 8.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

19CE0695



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 98/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/210]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 2214**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016 (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/211]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8 (Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1724**: Regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1724 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 266 del 30.9.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 100/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/212]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8aa (Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1253**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 205 del 30.7.2016, pag. 12.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 101/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/213]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19zb (Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19zc. **32016 R 2304**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 345 del 20.12.2016, pag. 27.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2017

del 5 maggio 2017

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/214]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE affinché comprenda la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

- «e) **32013 D 1386**: Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 171.


(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione degli Stati EFTA sulla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2017 che inserisce nel protocollo 31 dell'accordo SEE la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» contiene elementi che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE. Gli Stati EFTA sottolineano che l'inserimento del programma nel protocollo 31 dell'accordo lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.

19CE0700



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2017

del 5 maggio 2017

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 14 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«15. **32016 R 2147**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 30.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO (UE) 2019/216 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 30 gennaio 2019****relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (i «trattati») cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso convenuto tra le due parti negoziali prevede le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entrerà in vigore, il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio ⁽²⁾ si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito nel periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà conseguenze per le relazioni che il Regno Unito e l'Unione intrattengono con terzi, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui sono entrambi membri originali. Poiché le negoziazioni sul recesso sono in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e tenendo conto della quota destinata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe subire pesanti conseguenze.
- (4) Con lettera dell'11 ottobre 2017 l'Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell'OMC che, nelle loro intenzioni, al momento di lasciare l'Unione il Regno Unito riprodurrà, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell'Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativo agli scambi di merci. Tuttavia, poiché la mera riproduzione non è un metodo appropriato per quanto riguarda gli impegni quantitativi, l'Unione e il Regno Unito hanno informato gli altri membri dell'OMC della loro intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell'Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente gli altri membri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).




- (5) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione avvierà quindi negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero restare di portata limitata e non dovrebbero in alcun modo includere una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso dei prodotti al mercato dell'Unione.
- (6) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione, è tuttavia possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell'OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione alla data in cui l'elenco delle concessioni e degli impegni dell'OMC relativo agli scambi di merci riferito all'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l'Unione e verso il Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari, è necessario che l'Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all'articolo XXVIII del GATT 1994.
- (7) È pertanto opportuno applicare la seguente metodologia: occorre anzitutto stabilire la quota d'uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. Tale quota, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'Unione nell'ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di un contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ciò determina che il volume complessivo di un contingente tariffario resti invariato, perché il volume dell'Unione a 27 è pari all'attuale volume dell'Unione a 28 meno il volume del Regno Unito. I dati impiegati per i calcoli dovrebbero essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.
- (8) La metodologia per la quota di utilizzo di ogni singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall'Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell'articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto dovrebbe essere integralmente mantenuta per assicurarne un'applicazione coerente.
- (9) Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo rappresentativo, è opportuno determinare la quota d'uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi durante il periodo rappresentativo dovrebbe essere applicata la quota d'uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d'uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell'Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.
- (10) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. A tale riguardo, i quantitativi interessati del contingente tariffario in questione figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento. È pertanto auspicabile che tale gestione sia svolta nel debito rispetto degli obiettivi della politica agricola comune, così come stabiliti nel TFUE, e della multifunzionalità delle attività agricole. Per i contingenti tariffari relativi alla maggior parte dei prodotti della pesca, dei prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati, la gestione avviene in conformità del regolamento (CE) n. 32/2000. I volumi dei contingenti tariffari d'interesse sono riportati nell'allegato I di detto regolamento, e tale allegato dovrebbe pertanto essere sostituito dai volumi indicati nell'allegato del presente regolamento, parte B.

Quattro contingenti tariffari relativi alla pesca non sono gestiti a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 bensì del regolamento (CE) n. 847/2006 ⁽⁴⁾ della Commissione, che dà attuazione alla decisione 2006/324/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. I quantitativi interessati del contingente tariffario figurano nella parte C dell'allegato del presente

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

⁽⁵⁾ Decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17).



regolamento. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2006 riguardo ai predetti quattro contingenti tariffari per la pesca, in linea con i quantitativi suddivisi in base al presente regolamento. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

- (11) Per tener conto del fatto che i negoziati con i membri dell'OMC interessati si sono svolti in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare le parti A e C dell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto di accordi conclusi o di informazioni d'interesse ottenute nel quadro di tali negoziati da cui risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l'Unione e il Regno Unito, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti altresì nei casi in cui tali informazioni d'interesse emergano da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico. Inoltre, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato I di detto regolamento.
- (12) In ottemperanza al principio di proporzionalità e alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario e opportuno stabilire norme per suddividere i contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.
- (13) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁷⁾, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una data determinata ha luogo alla scadenza dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal giorno successivo alla data in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cessa di applicarsi al Regno Unito, perché da quel giorno tanto l'Unione quanto il Regno Unito devono conoscere i rispettivi obblighi nel quadro dell'OMC. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di potere e il conferimento di competenze di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
- (14) Tenuto conto, da un lato, dei requisiti procedurali della procedura legislativa ordinaria e della necessità di adottare successivamente atti di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento e, dall'altro, della necessità di disporre dei contingenti tariffari suddivisi e pronti per essere applicati nel momento in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione, il che potrebbe già avvenire il 30 marzo 2019, è essenziale che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sono suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in base alla seguente metodologia:

- a) si stabilisce la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni;
- b) la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, al fine di ottenere la sua quota in volume di un determinato contingente tariffario;
- c) per i singoli contingenti tariffari per i quali non si osservano scambi durante il periodo rappresentativo di cui alla lettera a), la quota dell'Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista alla lettera b), sulla base della quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la medesima definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).



2. La quota di contingenti tariffari dell'Unione di cui al paragrafo 1 risultante dall'applicazione della metodologia di cui a tale paragrafo è la seguente:

- a) per i prodotti agricoli è indicata nella parte A dell'allegato;
- b) per i prodotti della pesca, i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati è indicata nelle parti B e C dell'allegato.

Articolo 2

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 riguardo alla modifica delle parti A e C dell'allegato è conferito alla Commissione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e assicurando, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, al fine di tenere conto:

- a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui a dette parti dell'allegato;
- b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 3

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽⁸⁾.
5. Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4


La Commissione adotta atti di esecuzione per adeguare, in linea con la parte C dell'allegato del presente regolamento, i volumi dei contingenti tariffari aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽⁸⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:

- 1) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Ai fini della suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e assicurando, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 *ter* riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento, al fine di tenere conto:

- a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento; e
- b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 10 *ter*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10 *bis* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (**).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 *bis* entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


(*) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2019 relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU 38 dell'8 febbraio 2019, pag. 1).

(**) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.;

- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
3. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


G. CIAMBA




ALLEGATO

PARTE A


Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Animali vivi della specie bovina	capo	710	eo (3)	090114	100 %	710
Animali vivi della specie bovina	capo	711	eo	090115	100 %	711
Animali vivi della specie bovina	capo	24 070	eo	090113	100 %	24 070
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso della merce)	7 150	AUS	094451	34,7 %	2 481
Carni di alta qualità, disossate o no	t (peso della merce)	17 000	ARG	094450	99,6 %	16 936
Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	t (peso della merce)	12 500			99,6 %	12 453
Carni di alta qualità, disossate o no	t (peso della merce)	2 300	URY	094452	87,9 %	2 022
Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	t (peso della merce)	4 076			87,9 %	3 584
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso della merce)	11 500	USA/CAN	094002	99,8 %	11 481
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t		PAR	094455	71,1 %	711
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t	1 300	NZL	094454	65,1 %	846
Carni disossate di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t	10 000	BRA	094453	89,5 %	8 951
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso senza ossa)	54 875	eo	094003	79,7 %	43 732
Carni di bufalo disossate, congelate	t (disossate)	2 250	AUS	094001	62,4 %	1 405




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di bufalo disossate, congelate Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate	t (disossate)	200	ARG	094004	100 %	200
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso con ossa)	63 703	eo	094057	30,9 %	19 676
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso con ossa)		eo	094058		
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t	800	alt (*)	094020	100 %	800
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t	700	ARG	094460	100 %	700
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	t	15 067	eo	090122	100 %	15 067
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo	t	4 624	CAN	094204	100 %	4 623
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo	t	6 135	eo	090123	100 %	6 133
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati — Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	t	7 000	eo	090119	100 %	7 000




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	35 265	eo	094038	36 %	12 680
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	4 922	USA	094170	36 %	1 770
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	5 000	eo	090118	75,6 %	3 780
Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	t	6 161	eo	090121	100 %	6 161
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti Altri salsicce e salami	t	3 002	eo	090120	5,5 %	164
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	105	alt	092019	100 %	105
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	215	MKD		100 %	215
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	91	eo	092019	100 %	91
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	23 000	ARG	092011	73,9 %	17 006
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	600	ISL	090790	58,2 %	349
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	850	BIH		48,3 %	410
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	19 186	AUS	092012	20 %	3 837
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	3 000	CHL	091922	87,6 %	2 628




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	100	GRL	090693	48,3 %	48
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	228 389	NZL	092013	50 %	114 184
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	5 800	URY	092014	82,1 %	4 759
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	200	alt	092015	100 %	200
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	200	eo	092016	89,2 %	178
Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate	t	6 249	eo	094067	64,9 %	4 054
Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati	t	8 570	eo	094068	96,3 %	8 253
Pezzi di galli o di galline disossati, congelati	t	2 705	eo	094069	89,7 %	2 427
Pezzi di galli o di galline, congelati	t	9 598	BRA	094410	86,6 %	8 308
Pezzi di galli o di galline, congelati	t	15 500	eo	094411	86,9 %	13 471
Pezzi di galli o di galline, congelati	t			094412		
Carni di tacchine e di tacchini, fresche, refrigerate o congelate	t	1 781	eo	094070	100 %	1 781
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t	3 110	BRA	094420	86,5 %	2 692
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t	4 985	eo	094421	85,3 %	4 253
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t			094422		
Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate	t	21 345	USA	094169	100 %	21 345
Carni di volatili salate	t	170 807	BRA	094211	76,1 %	129 930
Carni di volatili salate	t	92 610	THA	094212	73,8 %	68 385
Carni di volatili salate	t	828	alt	094213	99,5 %	824




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Preparazioni di carni di tacchina o tacchino	t	92 300	BRA	094217	97,5 %	89 950
Preparazioni di carni di tacchina o tacchino	t	11 596	alt	094218	97,5 %	11 301
Carni cotte di galli o galline	t	79 477	BRA	094214	66,3 %	52 665
Carni cotte di galli o galline	t	160 033	THA	094215	68,4 %	109 441
Carni cotte di galli o galline	t	11 443	alt	094216	74 %	8 471
Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	15 800	BRA	094251	69,4 %	10 969
Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	340	alt	094261	69,4 %	236
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	62 905	BRA	094252	94,9 %	59 699
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	14 000	THA	094254	57,3 %	8 019
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	2 800	alt	094260	59,6 %	1 669
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	295	BRA	094253	55,3 %	163
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	2 100	THA	094255	55,3 %	1 162
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	470	alt	094262	55,3 %	260




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	10	THA	094257	0 %	0
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	13 500	THA	094256	63,5 %	8 572
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	220	alt	094263	72,1 %	159
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.	t	600	THA	094258	50 %	300
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.	t	148	alt	094264	0 %	0
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %	t	600	THA	094259	46,4 %	278
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %	t	125	alt	094265	46,4 %	58
Uova di volatili da cortile destinate al consumo, in guscio	t	135 000	eo	094015	84,9 %	114 669
Tuorli Uova di volatili sgusciate	t (equivalente uova in guscio)	7 000	eo	094401	100 %	7 000
Albumina di uova	t (equivalente uova in guscio)	15 500	eo	094402	100 %	15 500
Latte scremato in polvere	t	68 537	eo	094590	99,998 %	68 536
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	t (equivalente in burro)	11 360	eo	094599	100 %	11 360




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
<p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto</p> <p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Amix» e «Spreadable»)</p>	t	74 693	NZL	094182	63,2 %	47 177
<p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto</p> <p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Amix» e «Spreadable»)</p>	t		NZL	094195		
<p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %</p>	t	5 360	eo	094591	100 %	5 360




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Formaggi e latticini: — Emmental, anche fuso	t	18 438	eo	094592	100 %	18 438
Formaggi e latticini: — Gruyère, Sbrinz, compreso Gruyère fuso	t	5 413	eo	094593	100 %	5 413
Formaggi e latticini: — Formaggi destinati alla trasformazione	t	20 007	eo	094594	58,7 %	11 741
Formaggi destinati alla trasformazione	t	4 000	NZL	094515	41,7 %	1 670
Formaggi destinati alla trasformazione	t	500	AUS	094522	100 %	500
Formaggi e latticini: — Cheddar	t	15 005	eo	094595	99,6 %	14 941
Cheddar	t	7 000	NZL	094514	62,3 %	4 361
Cheddar	t	3 711	AUS	094521	100 %	3 711
Cheddar	t	4 000	CAN	094513	0 %	0
Altri formaggi	t	19 525	eo	094596	100 %	19 525
Patate, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 15 maggio	t	4 295	eo	090055	99,9 %	4 292
Pomodori	t	472	eo	090094	98,2 %	464
Aglio	t	19 147	ARG	094104	100 %	19 147
Aglio	t		ARG	094099		
Aglio	t	48 225	CHN	094105	84,1 %	40 556
Aglio	t		CHN	094100		
Aglio	t	6 023	alt	094106	61,6 %	3 711
Aglio	t		alt	094102		
Carote e navoni, freschi o refrigerati	t	1 244	eo	090056	95,8 %	1 192
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 maggio	t	1 134	eo	090059	44,1 %	500
Altri ortaggi e legumi, freschi o refrigerati (peperoni)	t	500	eo	090057	100 %	500
Cipolle secche	t	12 000	eo	090035	80,8 %	9 696




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Radici di manioca	t	5 750 000	THA	090708	53,8 %	3 096 027
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	825 000	IDN	090126	0 %	0
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	350 000	CHN	090127	78,8 %	275 805
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	145 590	alt	090128	85,5 %	124 552
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	30 000	NW	090129	100 %	30 000
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	2 000	NW	090130	84,6 %	1 691
Patate dolci, non destinate al consumo umano	t	600 000	CHN	090124	42,1 %	252 641
Patate dolci, non destinate al consumo umano	t	5 000	alt	090131	99,7 %	4 985
Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente	t	33 980	eo		100 %	33 980
Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente	t	1 450	CHN		100 %	1 450
Mandorle, non amare	t	90 000	eo	090041	95,5 %	85 958




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Arance dolci, fresche	t	20 000	eo	090025	100 %	20 000
Altri ibridi di agrumi	t	15 000	eo	090027	99,5 %	14 931
Limoni, dal 15 gennaio al 14 giugno	t	10 000	eo	090039	81,6 %	8 156
Uve da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre	t	1 500	eo	090060	59 %	885
Mele, fresche, dal 1° aprile al 31 luglio	t	696	eo	090061	95,7 %	666
Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	t	1 000	eo	090062	81 %	810
Albicocche, fresche, dal 1° agosto al 31 maggio	t	500	eo	090058	14,9 %	74
Albicocche, fresche, dal 1° giugno al 31 luglio	t	2 500	eo	090063	55,5 %	1 387
Ciliegie, fresche, diverse dalle ciliegie acide, dal 21 maggio al 15 luglio	t	800	eo	090040	13,1 %	105
Consere di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole	t	2 838	eo	090092	99,4 %	2 820
Succhi di arancia, congelati, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C	t	1 500	eo	090033	100 %	1 500
Succhi di frutta	t	7 044	eo	090093	91,4 %	6 436
Succo d'uva (inclusi mosti di uva)	t	14 029	eo	090067	0 %	0
Frumento (grano) duro	t	50 000	eo	090074	100 %	50 000
Frumento di qualità	t	300 000	eo	090075	100 %	300 000
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	572 000	USA	094123	99,99 %	571 943
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	38 853	CAN	094124	3,8 %	1 463
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	2 371 600	alt	094125	96,4 %	2 285 665
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	129 577	eo	094133	100 %	129 577
Orzo	t	307 105	eo	094126	99,9 %	306 812
Orzo da birra	t	50 890	eo	090076	40,9 %	20 789



Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %	t	20 000	eo	092905	100 %	20 000
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %						
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %	t	100 000	eo	092903	100 %	100 000
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %						
Granturco	t	277 988	eo	094131	96,8 %	269 214
Granturco	t	500 000	eo	Numero d'ordine	100 %	500 000
Granturco	t	2 000 000	eo	Numero d'ordine	100 %	2 000 000
Glutine di granturco	t	10 000	USA	090090	100 %	10 000
Sorgo da granella	t	300 000	eo	Numero d'ordine	100 %	300 000
Miglio	t	1 300	eo	090071	68,3 %	888



Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Avene trattate, diverse da spezzate	t	10 000	eo	090043	2,3 %	231
Fecola di manioca	t	8 000	eo	090132	82,9 %	6 632
Fecola di manioca	t	2 000	eo	090132	82,9 %	1 658
Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali	t	475 000	eo	090072	96,4 %	458 068
Risone	t	7	eo	090083	66,7 %	5
Riso decorticato (riso bruno)	t	1 634	eo	094148	86,6 %	1 416
Riso semilavorato o lavorato	t	63 000	eo		58,3 %	36 731
Riso semilavorato o lavorato	t	4 313	THA	094112	84,9 %	3 663
Riso semilavorato o lavorato	t	9 187	alt		74,7 %	6 859
Riso semilavorato o lavorato	t	1 200	THA	094112	84,9 %	1 019
Riso semilavorato o lavorato	t	25 516	alt	094166	88 %	22 442
Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della sottovoce 1901 10 00	t	1 000	eo	094079	100 %	1 000
Rotture di riso	t	31 788	eo	094168	83,6 %	26 581
Rotture di riso	t	100 000	eo		93,7 %	93 709
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	9 925	AUS	094317	50 %	4 961
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	388 124	BRA	094318	92,4 %	358 454
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	10 000	CUB	094319	100 %	10 000
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	372 876	eo	094320	91,6 %	341 460
Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	10 000	IDN	094321	58,4 %	5 841
Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	1 294 700	ACP	n. a.	71,2 %	921 707
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	t	2 800	eo	090073	98,1 %	2 746



Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	t	2 700	eo	090070	98,9 %	2 670
Alimenti per cani o gatti	t	2 058	eo	090089	67,7 %	1 393
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol	hl	40 000	eo	090097	11,7 %	4 689
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol	hl	20 000	eo	090095	78,2 %	15 647
Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 18 % vol	hl	13 810	eo	090098	99,99 %	13 808

(1) Per il codice ufficiale dei paesi cfr.: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2) La percentuale della quota d'uso dell'UE a 27 è presentata con approssimazione al primo decimale. Il volume del contingente tariffario dell'UE a 27 è tuttavia calcolato in base alla percentuale esatta.

(3) eo = erga omnes

(4) alt = altri

PARTE B


Elenco dei contingenti tariffari comunitari, consolidati al GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0006	0302 41 00 0303 51 00 0304 59 50 ex 0304 59 90 0304 99 23	10	Aringhe	Dal 16 giugno al 14 febbraio	31 888 tonnellate	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 53 10	10 20 10 20	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : — secchi, anche salati, ma non affumicati — salati, non secchi né affumicati ed in salamoia	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	24 998 tonnellate	0




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
	ex 0305 62 00	20				
		25				
		50				
		60				
	0305 69 10					
	0305 72 00	10				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				
		50				
		52				
		56				
		60				
		62				
		64				
	0305 79 00	10				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				
		50				
		52				
		56				
		60				
		62				
		64				



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0008	0302 31 10 0302 32 10 0302 33 10 0302 34 10 0302 35 11 0302 35 91 0302 36 10 0302 39 20 0302 49 11 0302 89 21 0303 41 10 0303 42 20 0303 43 10 0303 44 10 0303 45 12 0303 45 91 0303 46 10 0303 49 20 0303 59 21 0303 89 21		Tonni (del genere <i>Thunnus</i>) e pesci del genere <i>Euthynnus</i> , per l'uso nell'industria conserviera (¹)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	17 221 t	0
09.0009	ex 0302 54 19 ex 0303 66 19	10 11 19	Naselli atlantici (<i>Merluccius bilinearis</i>), freschi, refrigerati o congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 999 tonnellate	8
09.0013	ex 4412 39 00 ex 4412 99 85	10 10	Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate rispetto alla sfogliatura, di spessore superiore a 8,5 mm o — levigato e di spessore superiore a 18,5 mm	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	482 648 m³	0
09.0019	7202 21 00 7202 29		Ferrosilicio	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	12 600 tonnellate	0
09.0021	7202 30 00		Ferro-silico-manganese	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	18 550 tonnellate	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	20 11	Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferrocromo super-raffinato)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 804 tonnellate	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0045	ex 0303 19 00	10	Pesci del genere <i>Coregonus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 000 tonnellate	5,5
09.0046	ex 1605 40 00	30	Gamberi di fiume, cotti all'aneto, congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 965 tonnellate	0
09.0047	ex 1605 21 10 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	40 40 40	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , sgusciati, bolliti, congelati, ma non altrimenti preparati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	474 tonnellate	0
09.0048	ex 0304 89 90	10	Filetti di pesce del genere <i>Alloctytus</i> spp. e della specie <i>Pseudocyttus maculatus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	200 tonnellate	0
09.0050	ex 5306 10 10 ex 5306 10 30	10 10	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore o uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l'industria delle calzature e per legare i cavi (¹)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	400 tonnellate	1,8
09.0051	7018 10 90		Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	52 tonnellate	0
09.0052	1806 20 1806 31 00 1806 32 1806 90		Cioccolato	Dal 1° luglio al 30 giugno	2 026 tonnellate	38
09.0053	1704		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Dal 1° luglio al 30 giugno	2 245 tonnellate	35
09.0054	1905 90		Diversi dal pane croccante detto «Knäckebrot», dal pane con spezie (panpepato) e prodotti simili, dai biscotti con aggiunta di dolcificanti, dalle cialde e dai cialdini, dalle fette biscottate, dal pane tostato e prodotti simili tostati	Dal 1° luglio al 30 giugno	409 tonnellate	40
09.0084	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 253 tonnellate	20
09.0085	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	81 tonnellate	43
09.0086	1902 11 00 1902 19		Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	497 tonnellate	11



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
	1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40					
09.0087	1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20		Preparazioni alimentari a base di cereali	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	191 tonnellate	33
09.0088	2106 90 98		Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	702 tonnellate	18
09.0091	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dal 1° luglio al 30 giugno	4 504 tonnellate	(²)
09.0096	2106 90 98		Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contingente attribuito agli Stati Uniti d'America	Dal 1° luglio al 30 giugno	831 tonnellate	EA (³)

(¹) La riduzione del dazio doganale è subordinata alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)).

(²) Sospensione del dazio specifico a partire dal 1° luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(³) La sigla «EA» indica che le merci sono sottoposte alla riscossione di un «elemento agricolo» fissato in conformità al regolamento (CEE) n. 2658/87.

PARTE C

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27	Volume del contingente tariffario dell'UE a 27
--------------------------	-------	---	-------	-----------------	--------------------------	--

Prodotti ittici che non figurano nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	t	1 816	THA	090704	100 %	1 816
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	t	742	eo	090705	100 %	742




Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27	Volume del contingente tariffario dell'UE a 27
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	t	1 410	THA	090706	8,7 %	123
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	t	865	eo	090707	72,9 %	631

Dichiarazione della Commissione

La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Si adopererà pertanto per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

19CE0702



DECISIONE (UE) 2019/217 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A partire dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, l'Unione ha continuato a consolidare le sue relazioni bilaterali con il Regno del Marocco e gli ha concesso lo status avanzato.
- (3) L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite ed ha costantemente ribadito l'importanza che annette alla risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018).
- (4) Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcuni prodotti provenienti dal Sahara occidentale e certificati di origine marocchina sono stati importati nell'Unione beneficiando delle preferenze tariffarie previste dalle pertinenti disposizioni di detto accordo.
- (5) Nella sentenza relativa alla causa C — 104/16 P ⁽³⁾, la Corte di giustizia ha tuttavia precisato che l'accordo di associazione riguardava unicamente il territorio del Regno del Marocco e non il Sahara occidentale, un territorio non-autonomo.
- (6) È importante garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati, creando nel contempo adeguate salvaguardie del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e dello sviluppo sostenibile dei territori interessati. Il 29 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Regno del Marocco al fine di istituire, in conformità della sentenza della Corte di giustizia, una

⁽¹⁾ Approvazione del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Consiglio/Front Polisario*, C — 104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.



base giuridica per la concessione ai prodotti originari del Sahara occidentale delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione. Un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco rappresenta la sola possibilità di garantire che l'importazione di prodotti originari del Sahara occidentale possa beneficiare di un'origine preferenziale, considerato che le autorità marocchine sono le uniche in grado di garantire il rispetto delle norme necessarie per la concessione di tali preferenze.

- (7) La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni di tale accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalle preferenze tariffarie concesse ai prodotti del Sahara occidentale per gli interessati e gli effetti sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Gli effetti dei vantaggi tariffari sull'occupazione, sui diritti dell'uomo e sullo sfruttamento delle risorse naturali sono difficilmente misurabili, essendo indiretti. Non è inoltre facile ottenere informazioni obiettive al riguardo.
- (8) Dalla valutazione emerge tuttavia che, nel complesso, per l'economia del Sahara occidentale, i benefici derivanti dalla concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale e, in particolare, il potente effetto di leva economica e, quindi, di sviluppo sociale che la concessione rappresenta, superano gli svantaggi menzionati nel corso delle consultazioni, tra cui l'uso estensivo delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche sotterranee, per porre rimedio al quale sono state adottate misure.
- (9) Si è valutato che l'estensione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari del Sahara occidentale avrà un impatto complessivamente positivo per gli interessati. È probabile che tale impatto permanga o che addirittura possa aumentare in futuro. La valutazione indica che l'estensione del beneficio delle preferenze tariffarie ai prodotti del Sahara occidentale consente di promuovere le condizioni di investimento e di favorire una crescita rapida e significativa a vantaggio dell'occupazione locale. L'esistenza nel Sahara occidentale di attività economiche e produttive che avrebbero ogni interesse a beneficiare delle medesime preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione mostra che la mancata concessione di preferenze tariffarie comprometterebbe in maniera significativa le esportazioni dal Sahara occidentale, in particolare quelle relative ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli. Si valuta che la concessione delle preferenze tariffarie dovrebbe avere un impatto positivo anche sullo sviluppo dell'economia del Sahara occidentale, stimolando gli investimenti.
- (10) Viste le considerazioni sul consenso nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale atte a consultare adeguatamente gli interessati al fine di acquisire il loro consenso all'accordo. Sono state svolte vaste consultazioni e la maggioranza degli operatori socioeconomici e politici che hanno partecipato alle consultazioni si è espressa a favore dell'estensione delle preferenze tariffarie dell'accordo di associazione al Sahara occidentale. Quelli che hanno respinto la proposta di estensione hanno ritenuto in sostanza che detto accordo perpetuerebbe l'attuale posizione del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Nessun elemento dello stesso accordo induce a ritenere che esso riconosca la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. L'Unione continuerà del resto, impegnandosi a tale scopo in misura ancora maggiore, a sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e proseguito sotto l'egida delle Nazioni Unite.
- (11) Conformemente alla decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio (*), l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (12) L'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
- (13) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(*) Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 1).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista nell'accordo ^(*).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA

^(*) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

A. Lettera dell'Unione

Egregio Signore,

mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo di associazione»), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

«Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("accordo di associazione")

1. I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine ⁽¹⁾.
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.»

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.


In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno in cui le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

⁽¹⁾ Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.



Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

25 -10- 2018


حرر ببروكسيل بتاريخ

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

Miklos Jancsik

John Daul

عن الاتحاد الأوروبي



B. Lettera del Regno del Marocco

Egregio Signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio Signore,

mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("accordo di associazione"), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

"Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ('accordo di associazione')

1. I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine ^(?).
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti."

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.»

^(?) Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.



Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

حرر ببروكسيل بتاريخ


Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Íntocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

25 -10- 2018

عن المملكة المغربية

Za Kralstvo Maroko
 Por el Reino de Marruecos
 Za Marocké království
 For Kongeriget Marokko
 Für das Königreich Marokko
 Maroko Kuningriigi nimel
 Για το Βασίλειο του Μαρόκου
 For the Kingdom of Morocco
 Pour le Royaume du Maroc
 Za Kraljevinu Maroko
 Per il Regno del Marocco
 Marokas Karalistes vārdā –
 Maroko Karalystės vardu
 A Marokkói Királyság részéről
 Ghar-Renju tal-Marokk
 Voor het Koninkrijk Marokko
 W imieniu Królestwa Marokańskiego
 Pelo Reino de Marrocos
 Pentru Regatul Maroc
 Za Marocké kráľovstvo
 Za Kraljevino Maroko
 Marokon kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Marocko

19CE0703



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/218 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta
di un'indicazione geografica protetta [«Vinos de Madrid» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinos de Madrid», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Vinos de Madrid» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 398 del 5.11.2018, pag. 8.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

19CE0704



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/219 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bulot de la Baie de Granville» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bulot de la Baie de Granville» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bulot de la Baie de Granville» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ G.U.C. 303 del 29.8.2018, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (G.U.L. 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

19CE0705



REGOLAMENTO (UE) 2019/220 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽²⁾ è l'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito «la convenzione»).
- (2) Nella settima riunione della conferenza delle parti della convenzione sono state decise alcune modifiche della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) relative al commercio di elefanti e rinoceronti vivi. Nella stessa riunione è stato ristrutturato e aggiornato l'elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP17), che serve per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati.
- (3) Il comitato permanente della convenzione, nella 67ª riunione, ha adottato orientamenti riveduti per la presentazione delle relazioni annuali. Gli orientamenti comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati.
- (4) Le modifiche delle risoluzioni Conf. 11.20 e Conf. 12.11 e la revisione dei codici e delle unità di misura devono essere riportate nel regolamento (CE) n. 865/2006.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:


- 1) È inserito il seguente articolo 5 *ter*:

*«Articolo 5 ter***Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi**

Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»;

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUL 166 del 19.6.2006, pag. 1).



2) il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


«ALLEGATO VII

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, punti 1 e 2, per la descrizione degli esemplari


Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
stecche	BAL	kg	n.	fanoni di balena
corteccia	BAR	kg		corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata)
corpo	BOD	n.	kg	corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati ecc.
osso	BON	kg	n.	ossa, comprese le mascelle
calipee	CAL	kg		calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe)
carapace	CAP	n.	kg	corazze intere grezze o non lavorate delle specie di Testudines
intaglio	CAR	kg	n.	prodotti intagliati (avorio, osso e corno esclusi) ad esempio corallo e legno, anche di artigianato. NB: gli oggetti intagliati in avorio devono essere indicati come tali (v. infra - «IVC»). Inoltre, per le specie da cui è possibile intagliare più di un tipo di prodotto (ad esempio corno e osso) il codice commerciale dovrebbe, ove possibile, indicare il tipo di prodotto in commercio (ad esempio intaglio in osso «BOC», intaglio in corno «HOC»).
intaglio - osso	BOC	kg	n.	intaglio in osso
intaglio - corno	HOC	kg	n.	intaglio in corno
intaglio - avorio	IVC	kg	n.	intagli in avorio, compresi, ad esempio, piccoli pezzi di avorio (manici di coltelli, figure di scacchi, tessere per mah-jong ecc.). NB: le zanne di elefante intagliate intere devono figurare come zanne (v. infra «TUS»). Gli articoli di gioielleria in avorio intagliato devono essere comunicati come «articoli di gioielleria - avorio» (v. infra «JW»).
caviale	CAV	kg		uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione»
trucioli	CHP	kg		trucioli di legno, segnatamente <i>Aquilaria</i> spp., <i>Gyrinops</i> spp. e <i>Pterocarpus santalinus</i>
artiglio	CLA	n.	kg	artigli, ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli)




Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
tessuto	CLO	m ²	kg	tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI».
corallo (grezzo)	COR	n.	kg	corallo grezzo o non lavorato e corallo pietrificato (anche roccia viva e substrato) [secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. il corallo pietrificato va registrato come « <i>Scleractinia</i> spp.» NB: l'articolo deve essere registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua. la roccia viva (trasportata umida in scatole) va espressa in kg; il substrato di corallo deve essere registrato per numero di pezzi (poiché questi sono trasportati in acqua come substrato cui sono attaccati i coralli non-CITES).
prodotti cosmetici	COS	g	ml	prodotti cosmetici che contengono estratti di specie elencate nella CITES. La quantità deve corrispondere alla quantità delle specie elencate nella CITES presenti.
coltura	CUL	n. di provette ecc.		colture di piante riprodotte artificialmente
derivati	DER	kg/l		derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella)
pianta secca	DPL	n.		piante secche - ad esempio esemplari da erbario
orecchio	EAR	n.		orecchie, di solito di elefante
uovo	EGG	n.	kg	uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale»)
uovo (vivo)	EGL	n.	kg	uova vive fecondate, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati
uovo (guscio)	ESH	g/kg		gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere
estratto	EXT	kg	l	estratto, di solito estratti vegetali
penna	FEA	kg/ n. di ali	n.	penne - nel caso di oggetti (ad esempio quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti
fibra	FIB	kg	m	fibre - ad esempio fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis
pinna	FIN	kg		pinne o parti di pinne (comprese le natatoie) fresche, congelate o essiccate




Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
novellame	FIG	kg	n.	giovani pesci di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio
fiore	FLO	kg		fiori
vaso da fiori	FPT	n.		vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di felci arborescenti (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori)
cosce di rana	LEG	kg		cosce di rana
frutta	FRU	kg		frutta
zampa	FOO	n.		zampe - ad esempio elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo ecc.
prodotti di pellicceria (grandi)	FPL	n.		grandi manufatti di pelliccia - coperte di pelliccia d'orso o di lince o altri prodotti di pelliccia di dimensioni considerevoli.
prodotti di pelliccia (piccoli)	FPS	n.		piccoli manufatti di pelliccia - anche borsette, portachiavi, portamonete, guanciali, finiture ecc.
bile	GAL	kg		bile
cistifellea	GAB	n.	kg	cistifellea
articolo di abbigliamento	GAR	n.		articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature
organi genitali	GEN	kg	n.	organi genitali maschili asportati ed essiccati
squame branchiali	GIL	n.		squame branchiali (ad esempio per gli squali)
portainnesto	GRS	n.		portainnesto (senza l'innesto)
pelo	HAI	kg	g	pelo - di tutti gli animali, ad esempio di elefante, yak, vigogna, guanaco
prodotti di pelo	HAP	n.	g	prodotti fatti di pelo (ad esempio braccialetti di pelo di elefante)
corno	HOR	n.	kg	corni - comprese le corna a palchi
gioielleria	JWL	n.	g	gioielleria - compresi braccialetti, collane, altri articoli di gioielleria ottenuti con prodotti diversi dall'avorio (ad esempio legno, corallo ecc.)
gioielleria - avorio	IJW	n.	g	gioielleria in avorio
articoli in cuoio (grandi)	LPL	n.		grandi manufatti di pelletteria - ad esempio portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio



Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
articoli in cuoio (piccoli)	LPS	n.		piccoli manufatti di pelletteria - ad esempio cinghie e cinture, bretelle, selle di bicicletta, portassegni o portacarte di credito, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsellini, calzature, sacchetti per tabacco, portafogli, cinturini per orologi da polso, finiture
esemplare vivo	LIV	n.	kg	animali e piante vivi
foglia	LVS	kg	n.	foglie
tronchi	LOG	m ³		tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad esempio guaiaco di <i>Guaiaicum</i> spp.) va registrato in kg
carne	MEA	kg		carni, anche di pesci se non interi (cfr. «corpo»), carni fresche o non trasformate e carni trasformate (ad esempio, affumicate, secche, congelate o in scatola)
medicinale	MED	kg/l		medicinale
muschio	MUS	g		muschio
olio	OIL	kg	l	olio - ad esempio di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie
perla	PRL	n.		perla (ad esempio di <i>Strombus gigas</i>)
tasti di pianoforte	KEY	n.		tasti di pianoforte in avorio (ad esempio una tastiera standard conta 52 tasti d'avorio)
osso (pezzi)	BOP	kg		pezzi di ossa non lavorati
corno (pezzi)	HOP	kg		pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami
avorio (pezzi)	IVP	kg		pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami
pannelli	PLA	m ²		pannelli di pelle con pelliccia, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli
compensato	PLY	m ²	m ³	materiale costituito da tre o più fogli di legno incollati e pressati uno sull'altro, generalmente disposti in modo che le fibre di uno strato risultino perpendicolari a quelle dello strato successivo
polvere	POW	kg		polvere
pupe	PUP	n.		pupe di farfalla
radice	ROO	n.	kg	radici, bulbi, cormi o tuberi NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, <i>Aquilaria</i> spp. e <i>Gyrinops</i> spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra unità possibile è il numero.



Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
tappeti	RUG	n.		tappeti
rostro del pesce sega	ROS	n.	kg	rostro del pesce sega
legno segato	SAW	m ³		legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad esempio guaiaco di <i>Guaiacum</i> spp.) va registrato in kg
scaglia	SCA	kg		scaglie - ad esempio di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini
seme	SEE	kg		semi
guscio	SHE	n.	kg	guscio grezzo e non lavorato di molluschi
fianco	SID	n.		parti o fianchi di pelli; non comprende i fianchi (<i>tinga frames</i>) di cocodrillo (cfr. «pelle»)
scheletro	SKE	n.		scheletri sostanzialmente interi
pelle	SKI	n.		pelli sostanzialmente intere, grezze o conciate, compresi i fianchi (<i>tinga frames</i>) di cocodrillo, membrane corporee esterne, con o senza scaglie
pelle (pezzi)	SKP	kg		pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciat
cranio	SKU	n.		crani
zuppa	SOU	kg	l	zuppa - ad esempio di tartaruga
esemplare (scientifico)	SPE	kg/l/ml/ n.		esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad esempio reni, milza), preparati istologici, esemplari da museo conservati ecc.
fusto o stelo	STE	n.	kg	steli o fusti di piante NB: per i taxa da cui si ricava il legno di agar, <i>Aquilaria</i> spp. e <i>Gyromops</i> spp., l'unità raccomandata è il kg. L'altra unità possibile è il numero.
vescica natatoria	SWI	kg		organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storrione
coda	TAI	n.	kg	code - ad esempio di caimano (per il cuoio) o di volpe (per finiture di capi d'abbigliamento, colli, stole ecc.), sono incluse le pinne caudali dei cetacei.
dente	TEE	n.	kg	denti - ad esempio di balena, leone, ippopotamo, cocodrillo ecc.
legno	TIM	m ³	kg	legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato



Descrizione	Codice commerciale	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
trofeo	TRO	n.		trofeo - tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad esempio le corna (2), il cranio, la pelle della testa, la pelle del dorso, la coda e le zampe (ossia in totale dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI Il commercio del formato «intero» «alla spalla» «mezzo animale», con le corrispondenti parti dello stesso animale esportate insieme nella stessa autorizzazione, deve essere registrato come «1 TRO»
proboscide	TRU	n.	kg	proboscide di elefante. NB: la proboscide di elefante esportata con altri elementi da trofeo provenienti dallo stesso animale nella stessa autorizzazione nell'ambito di un trofeo di caccia deve essere registrata come «TRO».
zanna	TUS	n.	kg	zanne sostanzialmente intere, lavorate o meno. Comprende le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altri denti
piallaccio — sfogliato — tranciato	VEN VEN	m ³ m ²	kg kg	strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti ecc.
cera	WAX	kg		cera
prodotto di legno	WPR	n.	kg	manufatti di legno, compresi prodotti di legno finiti come mobili e strumenti musicali.

Legenda delle unità di misura

Unità di misura	Codice dell'unità
grammi	g
chilogrammi	kg
litri	l
centimetri cubi	cm ³
millilitri	ml
metri	m
metri quadrati	m ²
metri cubi	m ³
numero di esemplari	n.

NB: Se non altrimenti specificata, l'unità per definizione è il numero (ad esempio degli animali vivi).




ALLEGATO VIII


Opere di riferimento per la nomenclatura da usare nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie

FAUNA


		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
MAMMALIA			
		Tutti i taxa della classe MAMMALIA — ad eccezione del riconoscimento dei seguenti nomi delle forme selvatiche delle specie (da preferirsi rispetto ai nomi delle forme domestiche): <i>Bos gaurus</i> , <i>Bos mutus</i> , <i>Bubalus arnee</i> , <i>Equus africanus</i> , <i>Equus przewalskii</i> , e — ad eccezione dei taxa registrati sotto i diversi ordini di Mammalia di seguito indicati	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pagg. John Hopkins University Press.
ARTIODACTYLA	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pagg., Washington (Smithsonian Institution Press).
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426 : 278-281.
	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). - Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedrerros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for «tucuxi» (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and «costero» (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. - Marine Mammal Science, 23 : 358-386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahalensis</i>	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrnun Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 8 3623: 1-12.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaorientalis</i>	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. e Yamada, T. K. (2014): Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.
PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka e L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pagg. 29-79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): <i>Aotus</i> diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55-70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. [<i>Mico marcai</i> insieme a <i>Mico manicorensis</i> è indicato come <i>Callithrix manicorensis</i> in ambito CITES]
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetsu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science, 312: 1378-1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, d., Eudey, A. A., Geismann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakoton-dravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakoton-dravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29-39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1-9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261-279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponde, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457-472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. - <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1-163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariatang</i>	Merker, S. & Groves, C.P. (2006): <i>Tarsius lariatang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. - <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465-485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Seconda edizione. xviii + 1207 pagg., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaïidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358-372.
	Tupaïidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaïidae) from the Palawan faunal region. - <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111-123.




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
AVES			
APODIFORMES		Nomenclatura degli uccelli a livello di ordine e di famiglia	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pagg.
		Tutte le specie di uccelli, ad eccezione dei taxa indicati di seguito	Dickinson, E.C. (a cura di) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pagg. London (Christopher Helm). in combinazione con Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponibile sul sito della CITES)
	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - <i>Boll. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242-244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. - <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 :161-170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). - <i>Auk</i> , 126 : 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . - <i>Ibis</i> , 144 : 665-675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116-131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - <i>Forktail</i> , 22 : 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). - <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183-196.
	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of <i>Aratinga pintoii</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - <i>Zootaxa</i> , 2013: 1-16.




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - <i>Boll. Brit. Orn. Club</i> , 126: 242-244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - <i>Auk</i> , 119: 815-819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. - <i>PLoS ONE</i> , 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005): Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. - <i>Cotinga</i> , 24: 77-83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - <i>Papageien</i> , 8: 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: <i>Glaucidium</i>) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - <i>Ararajuba</i> , 10(2): 123-130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124: 160-171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124(2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia tranne i taxa indicati di seguito	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Kreffft, 1873]. - <i>Australian Zoologist</i> , 35(2): 432-434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). - <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063-1081.
SAURIA		for delimitation of families within the Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. - <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56(1-2): 55-99.
	Chamaeleonidae	<i>Chamaeleonidae</i> spp.	Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). - <i>Vertebrate Zoology</i> , 65(2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertrebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Cordylidae	<i>Cordylidae</i> spp. tranne il taxon indicato di seguito	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58(1): 53-70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14-39.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - <i>Copeia</i> , 1983(no. 2): 465-475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - <i>Vertebrate Zoology</i> , 65(2): 167-246 (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertrebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp. tranne i taxa indicati di seguito	Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus fimiavana</i>	Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus ebenau</i> group. - <i>Zootaxa</i> , 3022: 39-57.




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. e Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. tranne i taxa indicati di seguito	Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pagg. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. & Snell, H. (2009): <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004): Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp. tranne i taxa indicati di seguito	Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandlungen. Leiden, 341: 1-43. in combinazione con Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Boll., 57(2): 127-136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus: Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.
	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.
SERPENTES		<i>Loxocemidae</i> spp. <i>Pythonidae</i> spp. <i>Boidae</i> spp. <i>Bolyeriidae</i> spp. <i>Tropidophiidae</i> spp. <i>Viperidae</i> spp. tranne il mantenimento dei generi <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , il riconoscimento di <i>Epicrates maurus</i> come specie valida e tranne le specie indicate di seguito	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex) - <i>Toxicon</i> , 34: 339-406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma) - <i>Herpetologica</i> , 56: 257-270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex) - <i>Toxicon</i> , 34: 339-406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoserae</i>	Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hübner 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42(4): 645-667.
	Pythonidae	<i>Morelia castolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - <i>Herpetological Monographs</i> , 14: 139-185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - <i>Sauria</i> , 31: 5-16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia - <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73: 113-129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - <i>Proc. Biol. Soc. Washington</i> , 124(2): 112-136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999): The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. - <i>African Herp News</i> , 29: 31-32.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp. tranne i taxa indicati di seguito	Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). - <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83-90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba - <i>Copeia</i> , 1999(2): 376-381.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology, 35: 615-617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.
TESTUDINES		Nomi generici di Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (ristampa): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Nomi di specie e famiglie - a eccezione di <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> , <i>Sacalia pseudocellata</i> per i quali si continuano a usare i suddetti nomi, e tranne i taxa indicati di seguito	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [senza appendice]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> , <i>Batagur dhongoka</i> , <i>Batagur kachuga</i> , <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> , <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? - <i>Zoologica Scripta</i> , 37: 367-390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsich, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? - <i>Zoologica Scripta</i> , 33: 213-221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - <i>Proceedings of the Biological Society of Washington</i> , 126(4): 393-394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - <i>Zookeys</i> , 113: 39-71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - <i>African Journal of Herpetology</i> , 56(1): 1-21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50: 192-201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - <i>Vertebrate Zoology</i> , 61(1): 147-160.
	Trionychidae	<i>Nilssononia gangeticus</i> <i>Nilssononia hurum</i> <i>Nilssononia nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssononia</i>). - <i>Zoologica Scripta</i> , 36:301-310.



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
AMPHIBIA			
		<i>Amphibia</i> spp.	Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI E DIPNEUSTI			
		Tutte le specie di pesci, tranne il genere <i>Hippocampus</i>	Elenco tassonomico delle specie di pesci figuranti nelle appendici della CITES e negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, tranne il genere <i>Hippocampus</i>). Informazioni estratte da Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (a cura di): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), ultima versione.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246. Kuitert, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus <i>Hippocampus</i> (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340. Kuitert, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116. Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, <i>Hippocampus denise</i> (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291. Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Seconda edizione disponibile su CD-ROM).
	Syngnathidae	<i>Hippocampus dahli</i>	Kuitert, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus <i>Hippocampus</i> (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus debelius</i>	Gomon, M. F. & Kuitert, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus paradoxus</i>	Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus patagonicus</i>	Piacentino, G. L. M. e Luzzatto, D. C. (2004): <i>Hippocampus patagonicus</i> sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). - Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus planifrons</i>	Kuitert, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus <i>Hippocampus</i> (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
	Syngnathidae	<i>Hippocampus pontohi</i>	Lourie, S. A. & Kuitert, R. H. (2008): Three new pygmy sea-horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>). - Zootaxa, 1963: 54-68.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus satomiae</i> <i>Hippocampus severnsi</i>	Lourie, S. A. & Kuitert, R. H. (2008): Three new pygmy sea-horse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>). - Zootaxa, 1963: 54-68.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus tyro</i>	Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): <i>Hippocampus tyro</i> , a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.
	Syngnathidae	<i>Hippocampus waleanus</i>	Gomon, M. F. & Kuitert, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: <i>Hippocampus</i>) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. tranne i taxa indicati di seguito	Elenco tassonomico delle specie di ragni figuranti nelle appendici della CITES, informazioni estratte da Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versione 6.5 del 7 aprile 2006.
	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnai</i> assieme a <i>Brachypelma albiceps</i> treated as <i>Aphonopelma albiceps</i> in ambito CITES	Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipekani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp. tranne i taxa indicati di seguito	Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.
		<i>Pandinus roeseli</i>	Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

INSECTA


COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDPELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pagg., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.
	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.
ANTHOZOA AND HYDROZOA		Tutte le specie elencate nella CITES	Elenco tassonomico di tutte le specie di corallo elencate nella CITES, in base alle informazioni raccolte dall'UNEP-WCMC, 2012

FLORA

		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
Riferimento Generale	Denominazione generica	per la denominazione generica di tutte le piante elencate nelle appendici, se non sostituita dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti.	The Plant-Book, seconda edizione, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998)] per la denominazione generica di tutte le piante che figurano nelle appendici della convenzione, se non sostituita dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti).
Riferimento Generale	Denominazione generica	Per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle parti.	A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti come indicato di seguito.
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> e <i>Sternbergia</i>	CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)] come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Cyclamen</i> e <i>Galanthus</i> e <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	CITES <i>Aloe</i> e <i>Pachypodium</i> Checklist (U. Egli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulente-Sammlung, Zurigo, Svizzera, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggiornamento: An Update and Supplement to the CITES <i>Aloe</i> & <i>Pachypodium</i> Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Aloe</i> e <i>Pachypodium</i> .




		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
		<i>Hoodia</i> spp.	Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (a cura di) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Tutte le Cactaceae.	CITES Cactaceae Checklist terza edizione, (2016, redatta da D. Hunt) come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cactaceae. Disponibile come documento pdf nella sezione CITES del sito della Royal Botanic Gardens, Kew, UK. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf .
CYCADACEAE, STANGERIACEAE e ZAMIACEAE		Tutte le Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg e Dennis Wm. Stevenson) in CITES e Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew, UK 2013), come guida per la citazione dei nomi delle specie di Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		<i>Dicksonia</i> specie delle Americhe.	Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Dicksonia</i> .
DROSERACEAE, NEPENTACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> e <i>Sarracenia</i> .	CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> and <i>Sarracenia</i> .
EBANACEAE		<i>Diospyros</i> spp. - popolazioni del Madagascar.	The genus <i>Diospyros</i> in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), sulla base del Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, è disponibile sul sito web del catalogo. Tale riferimento deve essere usato come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Diospyros</i> del Madagascar. Cfr.: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17 . Link alla pagina è disponibile qui: http://www.tropicos.org/Name/40031908?prolectid=17 e il pdf può essere scaricato qui: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
EUPHORBIACEAE		Specie succulente di <i>Euphorbia</i> .	The CITES Checklist of Succulent <i>Euphorbia</i> Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter & U. Egli, 2003, pubblicata dall'Ente federale per la conservazione della natura, Bonn, Germania) come guida per la citazione dei nomi delle specie di euforbie succulente.
LEGUMINACEAE		<i>Dalbergia</i> spp. - popolazioni del Madagascar	A Preliminary <i>Dalbergia</i> checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), sulla base del Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, è disponibile come documento pdf sul sito Web della CITES come SC65 Inf. 21. Tale riferimento deve essere usato come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Dalbergia</i> del Madagascar. Cfr.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf



		Taxon interessato	Riferimento tassonomico
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	CITES <i>Aloe</i> e <i>Pachypodium</i> Checklist (U. Egli et al., 2001, redatta da Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurigo, Svizzera, in collaborazione con Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativo aggiornamento: An Update and Supplement to the CITES <i>Aloe</i> & <i>Pachypodium</i> Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Aloe</i> e <i>Pachypodium</i>
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Paphiopedilum</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Phragmipedium</i> , <i>Pleione</i> e <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) e <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> e <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), e <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> e <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> e <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); e <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> e <i>Masdevallia</i>	CITES Orchid Checklist, (redatta da Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito) come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Cattleya</i> , <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> , <i>Paphiopedilum</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Phragmipedium</i> , <i>Pleione</i> and <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) e <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> and <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), e <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Miltonioides</i> e <i>Miltoniopsis</i> , <i>Renanthera</i> , <i>Renantherella</i> , <i>Rhynchostylis</i> , <i>Rossioglossum</i> , <i>Vanda</i> e <i>Vandopsis</i> (Volume 3, 2001); e <i>Aerides</i> , <i>Coelogyne</i> , <i>Comparettia</i> e <i>Masdevallia</i> (Volume 4, 2006).
		<i>Bulbophyllum</i> spp.	CITES checklist for <i>Bulbophyllum</i> and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Indirizzo degli autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Bulbophyllum</i> .
PALMAE		<i>Dypsis decipiens</i> e <i>Dypsis decaryi</i> .	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), sulla base del Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, è disponibile come documento pdf sul sito web del US Fish & Wildlife Service; da usare come guida per la citazione di <i>Dypsis decipiens</i> e <i>Dypsis decaryi</i> . Cfr.: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		Specie di <i>Taxus</i> .	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Taxus</i> .
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiaacum</i> spp.	Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género <i>Guaiaacum</i> . Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 come guida per la citazione dei nomi delle specie di <i>Guaiaacum</i> .

19CE0706



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/221 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2019

che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, la 6-fitasi, l'endo-1,4-beta-xilanasi, la subtilisina, l'alfa-amilasi, l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi nonché il preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), di *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e di *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) sono stati autorizzati dai regolamenti (CE) n. 785/2007 ⁽²⁾, (CE) n. 379/2009 ⁽³⁾, (CE) n. 1087/2009 ⁽⁴⁾, (UE) n. 9/2010 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 337/2011 ⁽⁶⁾ della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011 ⁽⁷⁾, (UE) n. 528/2011 ⁽⁸⁾, (UE) n. 840/2012 ⁽⁹⁾, (UE) n. 1021/2012 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2016/899 ⁽¹¹⁾, (UE) 2016/997 ⁽¹²⁾, (UE) 2017/440 ⁽¹³⁾ e (UE) 2017/896 ⁽¹⁴⁾ della Commissione.
- (2) Il titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Ltd., ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di aggiungere alle autorizzazioni in questione il nome del proprio rappresentante e, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate dai regolamenti (CE) n. 1087/2009 e (UE) n. 9/2010, di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno del fatto che, a decorrere dal 30 marzo 2019, Genencor International B.V. agirà come suo rappresentante per gli additivi per mangimi in questione. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre presentato informazioni utili a dimostrare che Finnfeeds International Limited ha cambiato il proprio nome in Danisco (UK) Ltd.
- (4) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (5) Per consentire a Genencor International B.V. di agire in qualità di rappresentante del titolare delle autorizzazioni, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896.
- (7) Poiché i dati presentati dal titolare dell'autorizzazione dimostrano che Genencor International B.V. agirà come suo rappresentante a decorrere dal 30 marzo 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 785/2007

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 785/2007, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».



*Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 379/2009**

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 379/2009, i termini «Danisco Animal Nutrition [persona giuridica Danisco (UK) Limited]» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

*Articolo 3***Modifica del regolamento (CE) n. 1087/2009**

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1087/2009 i termini «Danisco Animal Nutrition, legal entity Finnfeeds International Limited» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

*Articolo 4***Modifica del regolamento (UE) n. 9/2010**

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 9/2010, i termini «Danisco Animal Nutrition (persona giuridica Danisco (UK) Limited)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

*Articolo 5***Modifica del regolamento (UE) n. 337/2011**


1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (UE) n. 337/2011, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

*Articolo 6***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011**

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

*Articolo 7***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011**

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011, i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».



Articolo 8

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012, i termini «Danisco Animal Nutrition [persona giuridica Danisco (UK) Limited]» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 9

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012

1. Nel titolo i termini «Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012, i termini «Danisco Animal Nutrition (legal entity: Danisco (UK) Limited)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 10

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/899

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/899, i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 11

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/997

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/997, i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 12

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/440

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/440, i termini «Danisco (UK) Ltd. (operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 13

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/896

1. Nel titolo i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.»;
2. nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/896, i termini «Danisco (UK) Ltd» sono sostituiti dai termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.».

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

- (¹) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
- (²) Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5).
- (³) Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6).
- (⁴) Regolamento (CE) n. 1087/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta da *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited) (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 4).
- (⁵) Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10).
- (⁶) Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 19).
- (⁷) Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, di subtilisina e di alfa-amilasi come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 104 del 20.4.2011, pag. 7).
- (⁸) Regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione, del 30 maggio 2011, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 143 del 31.5.2011, pag. 10).
- (⁹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 14).
- (¹⁰) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68).
- (¹¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15).
- (¹²) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 164 del 22.6.2016, pag. 4).
- (¹³) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74).
- (¹⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123).

19CE0707



DECISIONE (UE) 2019/222 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1997.
- (2) Le parti convengono che l'attuale piano d'azione per l'UE e l'Autorità palestinese (piano d'azione UE-AP) continua a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di associazione.
- (3) A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
- (4) Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP mediante procedura scritta.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
- (6) La proroga di tre anni del piano d'azione UE AP offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP deve basarsi sul progetto di raccomandazione del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 187 del 16.7.1997, pag. 3.



Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER



PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. ... DEL COMITATO MISTO UE-OLP
del ...
che approva la proroga del piano d'azione UE-AP

IL COMITATO MISTO UE-OLP,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
- (3) L'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l'altra se le parti ne convengono.
- (4) La proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP a decorrere dalla data di adozione della proroga stessa.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-OLP
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 187 del 16.7.1997, pag. 3.



RACCOMANDAZIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-OLP**del 31 gennaio 2019****che approva la proroga del piano d'azione UE-AP [2019/223]**

IL COMITATO MISTO UE-OLP,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
- (3) L'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l'altra se le parti ne convengono.
- (4) La proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP a decorrere dalla data di adozione della proroga stessa.

Articolo 2


Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2019

*Per il comitato misto UE-OLP**La presidenta*

Kherieh RASSAS

⁽¹⁾ GUL 187 del 16.7.1997, pag. 3.



DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE

del 1° febbraio 2019

relativa ai moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione [2019/224]

IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del capo 2, sezione C, e dell'allegato 2-E dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autentico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornire nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autentici conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.
2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.
3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.


Articolo 2

I moduli e le modalità stabiliti dalla presente decisione in conformità all'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo entrano in vigore il 1° febbraio 2019.

Per il gruppo di lavoro sul vino, i presidenti

Antonia GAMEZ MORENO
Capo dell'unità A4 Asia e Australasia
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo
rurale
Commissione europea

Kazuya OTSUKA
Direttore della divisione Affari economici con l'Unione
europea
Ufficio degli Affari economici
Ministero degli affari esteri del Giappone



ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO EMESSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA SULLE BEVANDE ALCOLICHE [NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR BREWING — NRIB] PER L'IMPORTAZIONE NELL'UE DI PRODOTTI VITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: GIAPPONE VI-1 semplificato N. progressivo ⁽²⁾ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽³⁾	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁽⁴⁾	7. Quantità in l/hl/kg
	8. Numero di contenitori ⁽⁵⁾
9. Certificato <i>«Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nel capo 2, sezione C, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.»</i> Nome e indirizzo del produttore: Nome e indirizzo completi dell'organismo competente: Luogo e data: National Research Institute of Brewing under the supervision of the Ministry of Finance of Japan 3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone Timbro dell'autorità competente: Firma, nome e titolo completi dell'organismo ufficiale competente:	

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.


⁽²⁾ È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

⁽³⁾ Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

⁽⁴⁾ Fornire le seguenti informazioni:


- denominazione di vendita come figura sull'etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine, [indicare «Giappone»],
- nome dell'IG, se pertinente,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

⁽⁵⁾ Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.



Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell' autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
13. Osservazioni complementari			



ALLEGATO II

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI VITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo completi)	Paese terzo di rilascio: GIAPPONE VI-1 semplificato — N. progressivo ⁽²⁾ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA	
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)	
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽³⁾	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)	
6. Descrizione del prodotto importato ⁽⁴⁾	7. Quantità in l/hl/kg	
	8. Numero di contenitori ⁽⁵⁾	
<p>9. Certificato</p> <p><i>«Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nel capo 2, sezione C, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone. Esso è stato prodotto da un produttore che è stato autorizzato individualmente dall'Agenzia delle entrate giapponese a produrre vino e dall'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing — NRIB) a produrre un'autocertificazione. Il produttore è soggetto alle ispezioni e alla supervisione del NRIB.»</i></p> <p>Nome, indirizzo e numero di iscrizione/autorizzazione del produttore autorizzato:</p> <p>Nome e indirizzo completi dell'organismo competente: Luogo e data: National Research Institute of Brewing under the supervision of the Ministry of Finance of Japan 3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone</p> <p>Timbro del produttore autorizzato: Firma del produttore autorizzato:</p>		

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

⁽²⁾ È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB.

⁽³⁾ Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

⁽⁴⁾ Fornire le seguenti informazioni:

- denominazione di vendita come figura sull'etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.),
- nome del paese d'origine, [indicare «Giappone»],
- nome dell'IG, se pertinente,
- titolo alcolometrico volumico effettivo,
- colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»),
- codice della nomenclatura combinata (codice CN).

⁽⁵⁾ Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.



10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE:

Nessuna informazione richiesta

PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE:

— **Titolo alcolometrico volumico effettivo:**

PER TUTTI I PRODOTTI:


— **Anidride solforosa totale:**

— **Acidità totale:**

Timbro del produttore autorizzato:


Luogo e data:

Firma, nome e titolo completi del produttore autorizzato:



Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell' autorità competente
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
Disponibile			
Imputata			
14. Osservazioni complementari			




ALLEGATO III

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE

1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Institute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,
 - i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;
 - ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e
 - iii) comunica all'Unione europea:
 - due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e
 - senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.
2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea: ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.

19CE0710



RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271 del 30 ottobre 2018)

A pagina 29, nella tabella dell'allegato:

anziché:

«939	Cloro attivo prodotto della reazione <i>in situ</i> di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non disponibile	2, 3, 4, 5, 11, 12»,
------	--	----	---------	-----------------	----------------------

leggasi:

«939	Cloro attivo prodotto della reazione <i>in situ</i> di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non disponibile	2, 3, 4, 5».
------	--	----	---------	-----------------	--------------


Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 101 del 27 dicembre 2018

19CE0711


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-027) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 4 0 4 *

€ 10,00

